Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 luglio 1984** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 giugno 1984, n. **280**.

Misure urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unità sanitarie locali ivi compresi quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al 31 maggio 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1984.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari anche a gestione diretta.

3. Sono confermate le disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18.

4. Per la determinazione dei limiti massimi di reddito previsti dall'articolo 11, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione si deduce la somma annua di L. 4.500.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.

5. I limiti massimi di reddito previsti, ai fini della esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica, dall'articolo 11, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal precedente comma 4, sono elevati per i pensionati ultra-sessantacinquenni da L. 4.500.000 a L. 6.500.000 nel caso di reddito personale, e da L. 4.000.000 a L. 6.000.000 ove venga in rilievo il nucleo familiare.

6. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, individua, con proprio decreto, entro novanta giorni, le forme morbose, di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la salute pubblica, con speciale riferimento alle patologie dell'età tra zero e tre anni, in relazione alle quali i cittadini sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica specificamente correlata alle stesse forme morbose.

7. Fino alla data di approvazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi di medicinali prodotti industrialmente, previsto dall'articolo 12, quattordicesimo comma, del decreto-legge di cui al precedente comma 4, è sospeso ogni aumento del prezzo dei singoli medicinali.

8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera *a*), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono essere accompagnate da una copia che l'interessato può trarre da quella in suo possesso della dichiarazione dei redditi compilata dal richiedente l'esenzione, ovvero del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro o dal modello 201 rilasciato dal soggetto erogatore del trattamento di pensione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 11, comma ottavo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

9. E' abrogato il sesto comma dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

10. Per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presidi e servizi, e alla relativa documentazione.

11. Alle minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 150 miliardi, si fa fronte, quanto a lire 60 miliardi, con le economie di spesa derivanti dall'applicazione del successivo articolo 2 e, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6858 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, chiunque intenda fruire di deduzioni o di detrazioni o agevolazioni di qualsiasi natura o di assegni e indennità o di prestazioni socio-sanitarie, subordinati al possesso di determinati ammontari di reddito complessivo o di reddito assoggettabile ad imposta o di reddito imponibile, deve tener conto ai fini dei predetti ammontari anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a lire 2.000.000.

2. Il godimento dei benefici di cui al precedente comma 1 è condizionato alla presentazione da parte del soggetto interessato di apposita dichiarazione attestante che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti, comprensivo dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, non è superiore a quanto previsto per la fruizione delle deduzioni, delle detrazioni o agevolazioni di cui al comma 1. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre che alla corresponsione delle somme non pagate, alla restituzione di quanto percepito ed al pagamento delle prestazioni ricevute,

anche al pagamento di una pena pecunaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite e non pagate.

3. Con decreti ministeriali da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito di specifiche competenze, saranno determinate le caratteristiche ed i termini di presentazione delle dichiarazioni in relazione alla natura dei benefici e delle esigenze delle singole amministrazioni.

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101.

Art. 4.

1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 1 hanno effetto dal 1° luglio 1984. Le disposizioni dal comma 4 al comma 12 del predetto articolo 1 e quelle dell'articolo 2 hanno effetto dal 3 luglio 1984.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1984, n. **281**.

Trasferimento dell'ambasciata in Arabia Saudita da Gedda a Riad.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, n. 432, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 20 maggio 1960 relativo alla istituzione di una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata in Gedda (Arabia Saudita);

Considerato che il Governo del Regno dell'Arabia Saudita ha deciso il trasferimento del Ministero degli affari esteri dalla città di Gedda alla capitale Riad;

Riconosciuta la necessità di trasferire l'ambasciata nella capitale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1984;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata in Gedda (Arabia Saudita) viene trasferita con decorrenza 1° settembre 1984 a Riad (Arabia Saudita).

Art. 2.

Una sezione distaccata dell'ambasciata in Riad continua temporaneamente a svolgere la propria attività a Gedda, fino al 1° settembre 1985.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — ANDREOTTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1984
Registro n. 9 *Esteri, foglio n.* 214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1984, n. **282**.

Modalità di svolgimento dei concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, previsti dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e 6 ottobre 1980, n. 786, concernenti il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1984;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

I concorsi straordinari, per titoli ed esami, previsti dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono indetti:

1) per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale;*

2) per il reclutamento di cinquecento vicebrigadieri in servizio continuativo, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, da pubblicarsi nel Foglio d'ordini del Corpo, nella quale il numero dei posti messi a concorso è distinto per il contingente ordinario e di mare.

I concorsi si concludono con la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo ed a sottufficiale in servizio continuativo dei concorrenti dichiarati vincitori.

Si applicano, in quanto siano compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Capo II

CONCORSI STRAORDINARI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali di complemento di età non superiore ad anni 30 che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza che:

siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualità morali e di carattere e per precedenti disciplinari e di servizio;

non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;

abbiano mantenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

La commissione giudicatrice per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo, da nominare con decreto del Ministro delle finanze, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti sottocommissioni:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri, e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri, e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

d) sottocommissione per la valutazione della prova di esame, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente. Se fanno parte della sottocommissione in qualità di presidente, devono essere di grado non inferiore a colonnello; se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri devono essere di grado non inferiore a capitano.

Le funzioni di segretario nell'ambito della commissione giudicatrice sono disimpegnate da un capitano in servizio permanente della Guardia di finanza.

La commissione giudicatrice, sulla base delle valutazioni istruttorie compiute dalle singole sottocommissioni nelle materie di rispettiva pertinenza, decide in ordine all'idoneità dei candidati e forma la graduatoria di merito.

Art. 4.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

b) titolo di studio;

c) eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

Prima della prova d'esame, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/60.

Ogni componente la sottocommissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60, così ripartito:

fino ad un massimo di punti 5/60, per la durata del servizio e le qualità professionali e militari;

fino ad un massimo di punti 3/60 per il titolo di studio;

fino ad un massimo di punti 2/60 per gli eventuali riconoscimenti o benemerenze di cui al punto *c*) del presente articolo.

La somma del punteggio attribuito da ciascun componente la sottocommissione costituisce il punto di valutazione dei titoli del candidato.

Art. 5.

Gli esami di concorso consistono in una prova orale in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo, nei limiti del programma che verrà indicato nel bando di concorso.

Il punteggio massimo conferibile in detta prova è di 30/60 e si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti la sottocommissione di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 3. Ogni componente la sottocommissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60.

Superano la prova coloro che riportano almeno il voto di 15/60.

Sono dichiarati idonei i concorrenti che siano stati riconosciuti in possesso dell'attitudine fisio-psichica al servizio incondizionato nella Guarda di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, e che abbano superato la prova orale.

Art. 6.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei è formata in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale.

Art. 7.

I vincitori del concorso vengono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo e sono ammessi alla frequenza del corso previsto dal penultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

Capo III

CONCORSI STRAORDINARI PER IL RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI

Art. 8.

Al concorso di cui all'art. 1, punto 2), possono partecipare gli appuntati in servizio continuativo del Corpo della guardia di finanza che:

a) abbiano compiuto il 35° anno di età;

b) non siano stati comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali del Corpo della guardia di finanza;

c) abbiano riportato nell'ultimo quinquennio di servizio la qualifica di « eccellente » o giudizi equivalenti.

Art. 9.

Sono ammessi al concorso gli aspiranti che i rispettivi comandanti di corpo riconoscano in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo.

Il comandante generale della Guardia di finanza può, in qualsiasi momento, escludere dal concorso l'aspirante che ritenga non meritevole di parteciparvi perché non possiede in modo spiccato i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado di vicebrigadiere.

Art. 10.

Gli aspiranti ammessi al concorso sostengono una prova scritta consistente in risposte sintetiche ad un questionario articolato in:

a) domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;

b) quesiti di cultura generale, giuridica e tecnico-professionale, tratti dai programmi indicati nel bando di concorso.

I questionari per la prova scritta sono predisposti dalla commissione giudicatrice.

Art. 11.

La commissione giudicatrice del concorso è nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ed è composta da:

un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello, presidente;

da due ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario.

La commissione giudicatrice conferisce a ciascun concorrente della prova scritta un punto di merito non superiore a 30/60, che si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti, ognuno dei quali può conferire fino a 10/60.

E' giudicato idoneo il concorrente che riporta almeno 15/60.

Art. 12.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

b) titolo di studio;

c) eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valor o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

Nei confronti dei candidati giudicati idonei nella prova scritta la commissione giudicatrice procederà sulla base di criteri analiticamente descritti in apposito verbale, da redigersi prima dello svolgimento della prova stessa, alla valutazione dei titoli tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/60.

Ogni membro della commissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60, così ripartito:

fino ad un massimo di punti 5/60, per la durata e la qualità del servizio prestato nel Corpo, da valutare in base alla documentazione caratteristica;

fino ad un massimo di punti 3/60 per il titolo di studio;

fino ad un massimo di punti 2/60 per gli eventuali riconoscimenti o benemerenze di cui alla lettera *c)* del presente articolo.

La somma dei punti attribuiti da ciascun membro costituisce il punto di valutazione dei titoli del candidato.

Art. 13.

La commissione giudicatrice formerà distinte graduatorie finali per il contingente ordinario e di mare, prendendo come base la somma del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e del punto di merito riportato nella prova scritta.

Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categoria di specializzazione, la graduatoria unica è sostituita da graduatorie distinte per ciascuna categoria di specializzazione.

A parità di punteggio la precedenza nella graduatoria è data dall'anzianità di grado.

Art. 14.

Il comandante generale del Corpo della guardia di finanza approva le graduatorie finali e dichiara vincitori del concorso gli idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI
SPADOLINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 23

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 giugno 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 16 luglio 1984, di durata settennale, per l'importo di 700 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, nonchè dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), di durata non superiore a 10 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante la approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di 7 anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i « Certificati », al tasso d'interesse dell'11,25 per cento annuo, per un importo in valore nominale di 700 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di 7 anni con inizio il 16 luglio 1984 e scadenza il 16 luglio 1991.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute di nove Paesi membri della Comunità europea fissati come in appresso.

In conformità al regolamento (CEE) n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,828	Marco tedesco
1,15	Franchi francesi
0,0885	Lira sterlina
3,66	Franchi belgi
0,140	Franco lussemburghese
0,217	Corona danese
109,0	Lire italiane
0,286	Fiorino olandese
0,00759	Sterlina irlandese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero » su richiesta di una « banca agente » avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. E' ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonchè la riunione dei certificati stessi, purchè rechino numerazione progressiva, e la divisione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso. I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare « pagabile all'estero » dovranno essere al portatore nel taglio da 1.000 ECU.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione, ma siano tutt'ora sicuramente identificabili, ha diritto di ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura « pagabile all'estero » costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura « pagabile all'estero » analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura « pagabile all'estero » avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del certificato stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nella ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale del certificato; il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, comunicato il giorno 12 luglio 1984 dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in unica soluzione il 16 luglio 1991 al valore previsto dal successivo art. 9.

I certificati fruttano un interesse annuo dell'11,25% sul valore nominale in ECU, pagabile il 16 luglio di ciascun anno a partire dal 1985 e sino al 1991. Le cedole di interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano; esse non sono accettate in pagamento delle imposte dirette.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento o trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di giugno precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura « pagabile all'estero », i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le « Componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU

nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno (« giorno di valutazione ») come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dello art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale allo importo della precedente valuta componente diviso per il numero di valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 700 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia, promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,50% ed una provvigione di collocamento pari all'1,25%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 16 al 20 luglio 1984 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione dell'11,25 per cento annuo.

Il controvalore in lire italiane di tali interessi verrà determinato sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano cambi il 12 luglio 1984.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio e ad altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonchè con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Il giorno 16 luglio 1984 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 700 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,80% senza corresponsione di dietimi di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 12 luglio 1984.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del Magazzino Tesoro del Provveditorato Generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo e dalla tassa sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonchè dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo in lingua italiana sarà quello ufficiale.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1985 al 1991, nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1984
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 246

(3525)

DECRETO 30 giugno 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1984, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti ministeriali n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 come risultano modificati dai decreti ministeriali n. 725422 e n. 725425 del 31 dicembre 1979 e dai decreti ministeriali n. 271997 e n. 271998 del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è così composto:

1) dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

2) da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,30% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 18 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1984, con cui è stato stabilito, per il bimestre maggio-giugno 1984, il tasso di riferimento da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre luglio-agosto 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 17,40% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, citata ed al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette alla imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla cennata legge n. 53;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,40% per il bimestre luglio-agosto 1984.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1984 è pari:

a) al 2,20% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

b) al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente alla citata legge n. 53.

Di conseguenza per il bimestre luglio-agosto 1984, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 19,60% per le operazioni di cui alla lettera *a*);

al 19,55% per le operazioni di cui alla lettera *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: Goria

(3526)

DECRETO 30 giugno 1984.

Tasso di riferimento da applicare, per il bimestre luglio-agosto 1984, sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Visti i decreti ministeriali 19 marzo 1977, n. 199213 e n. 199214; 31 marzo 1977, n. 199431; 12 aprile 1977, n. 199549; 13 aprile 1977, n. 187847, come risultano modificati dai decreti ministeriali 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti, da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 12 gennaio 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 18,45% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno 1984, come segue:

2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

2% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 dell'8 maggio 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 17,75% il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre luglio-agosto 1984, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 17,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni di credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,45% per il bimestre luglio-agosto 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1984, da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse, è pari al:

19,60% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

19,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

(3529)

DECRETO 30 giugno 1984.

Tasso di riferimento, valevole per il bimestre luglio-agosto 1984, per i mutui concessi per l'edilizia rurale, per l'edilizia residenziale convenzionata e agevolata, per la ricostruzione delle zone e dei comuni colpiti da calamità naturali e per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale pubblica e la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliari);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visti i decreti 14 luglio 1979, n. 707047; 23 aprile 1977, n. 162881; 12 aprile 1977, n. 163195; 19 marzo 1977, n. 162883; 23 aprile 1977, n. 162880; 19 marzo 1977, n. 162882; 13 aprile 1977, n. 187844; 19 agosto 1980, n. 541278; come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,25% il costo medio della provvista per il bimestre gennaio-febbraio 1984 e stabilita la commissione per l'anno corrente come segue:

1,85% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

1,75% per quelle soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito nella legge n. 53/1983;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 dell'8 maggio 1984, con cui è stato fissato nella misura del 18,25% il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1984;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che per il bimestre luglio-agosto 1984 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 17,20%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,20% per il bimestre luglio-agosto 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il bimestre luglio-agosto 1984 per i finanziamenti contemplati dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 19,05% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva stabilite dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 18,95% per le operazioni soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al citato decreto-legge n. 953/1982, convertito nella legge n. 53/1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

(3530)

DECRETO 30 giugno 1984.

Variazione automatica per il semestre luglio-dicembre 1984 del tasso di interesse di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (Credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima »;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 1981, n. 281777, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, si dispone, all'art. 1, che il costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito mobiliare varierà, con periodicità semestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia e, all'art. 2, che la commissione riconosciuta agli istituti di credito potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, n. 732795/73 PG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1984, con il quale il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre gennaio-giugno 1984 è stato determinato nelle seguenti misure:

20,60% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1953, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

20,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata;

Considerato che la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, è pari al 17,45% mentre la commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito è pari, rispettivamente al 2,15% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 gennaio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 ed al 2% per le operazioni di finanziamento soggette alla predetta imposta nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 già citata;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 17,45% per il semestre luglio-dicembre 1984.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva il tasso di riferimento per il semestre luglio-dicembre 1984 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi citate nelle premesse è pari:

al 19,60% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote stabilite dalla legge 28 febbraio 1953, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

al 19,45% per le operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva nelle aliquote in vigore anteriormente al decreto-legge n. 953 citato e convertito nella legge n. 53 pure citata.

Detto tasso avrà vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

(3527)

DECRETO 30 giugno 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1984, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto 23 dicembre 1977, n. 202360, come risulta modificato dal decreto del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 223 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 giugno 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge predetta;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato bimestralmente sulla base di apposite comunicazioni della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti da determinarsi bimestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 dell'8 maggio 1984, con il quale è stato fissato nella misura del 17,75% il costo medio della provvista per il bimestre maggio-giugno 1984 e stabilita la commissione per l'anno 1984 nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che, per il bimestre luglio-agosto 1984, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 17,45%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa è pari al 17,45% per il bimestre luglio-agosto 1984.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75%, il tasso di riferimento, per il bimestre luglio-agosto 1984, è pari al 19,20%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

(3528)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 marzo 1984.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni erogate dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1983 che ha provveduto all'accertamento degli elementi che determinano la perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 1984;

Considerato che per effetto del suddetto accertamento anche le pensioni marittime superiori al trattamento minimo devono essere aumentate dal 1° gennaio 1984 nella misura dello 0,2 per cento più una quota aggiuntiva di L. 10.880, quale differenza tra la quota aggiuntiva di L. 73.790 risultante dal decreto anzidetto e quelle di L. 24.830, 21.760 e 16.320 di cui alle perequazioni automatiche delle pensioni aventi effetto, rispettivamente, dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre 1983;

Considerato inoltre che, secondo il disposto dell'articolo 16, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, confermato dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della perequazione automatica delle pensioni l'aumento in percentuale non si applica alle quote aggiuntive;

Considerato altresì che le retribuzioni medie mensili di cui alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono state variate, con decorrenza 1° gennaio 1979, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1978, n. 851, in applicazione dell'art. 7 della legge stessa, e che quindi dal predetto aumento dello 0,2 per cento devono essere escluse soltanto le quote aggiuntive attribuite successivamente al 1° gennaio 1979;

Decretano:

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 1984, gli importi vigenti al 31 dicembre 1983 per le retribuzioni di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentati dello 0,2 per cento, da applicarsi al netto delle quote aggiuntive attribuite agli importi stessi successivamente al 1° gennaio 1979, più una quota aggiuntiva di L. 10.880, con arrotondamento a L. 1.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1984

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

(3369)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 gennaio 1984.

Applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente l'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi nonché di ovini e caprini infetti di brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, successivamente modificata ed integrata dalle leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42, 31 marzo 1976, n. 124, 28 maggio 1981, n. 296, 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 19 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982) che dà applicazione alla legge 28 maggio 1981, n. 296, per quanto concerne l'indennità di abbattimento per i bovini e bufalini abbattuti perché infetti di tubercolosi e di brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 27 gennaio 1983) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1982;

Ritenuto che occorre procedere ad un adeguamento della misura delle indennità previste dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1983;

Tenuto conto delle variazioni intervenute nei valori medi di mercato degli animali da produzione e degli animali da macello della specie bovina e bufalina, nonché della specie ovina e caprina, nell'anno 1982, che secondo le informazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 13504 della Direzione generale della produzione agricola datata 7 dicembre 1982, risultano incrementati rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento;

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi o da brucellosi è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1983, in L. 264.000 per capo.

Art. 2.

L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti perché affetti da brucellosi è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1983, in L. 48.000 per capo.

Art. 3.

La tabella allegata al decreto ministeriale 1° marzo 1982 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1984
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 194

INDENNITA' SPETTANTE AI PROPRIETARI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA E BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GIUGNO 1964, N. 615, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Categoria	Indennità spettante nella misura massima di L. 264.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 484.000 (nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti)	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	88.000	77.000	162.000	145.000
Vitellone:				
maschio	—	88.000	—	145.000
femmina	176.000	154.000	322.000	290.000
Manzo:				
maschio	—	99.000	—	145.000
femmina	242.000	209.000	443.000	399.000
Bue	—	77.000	—	145.000
Vacca:				
di età non superiore a otto anni	264.000	242.000	484.000	436.000
di età superiore a otto anni	220.000	198.000	404.000	363.000
Toro	99.000	88.000	162.000	145.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

Nel caso di proprietà non superiore a dieci capi bovini o bufalini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 50%.

(3410)

DECRETO 7 maggio 1984.

Proroga del termine per l'applicazione della disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 10 giugno 1983, recante la disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialità medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 3, secondo comma, del citato decreto, i quali fissano, rispettivamente, la procedura per l'attribuzione del nuovo codice delle specialità medicinali ed il termine di efficacia del nuovo regime delle confezioni nei confronti delle ditte produttrici di farmaci;

Rilevato che le operazioni di attribuzione del codice di cui al citato art. 1 non hanno potuto essere completate da parte del Ministero della sanità nei termini ivi previsti, a causa di difficoltà di ordine tecnico emerse nell'attuazione degli adempimenti concernenti la costituzione dell'archivio automatico delle specialità medicinali;

Ravvisata pertanto l'opportunità di differire il termine di cui al menzionato art. 3, secondo comma, onde permettere l'ultimazione delle attività di codificazione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine del 30 giugno 1984, fissato dall'art. 3, secondo comma, del decreto ministeriale del 10 giugno 1983 indicato in premessa, è differito sino al 30 giugno 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1984

Il Ministro: DEGAN

(3542)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 gennaio 1984.

Impegno della somma complessiva di lire 200 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come prima trimestralità 1984 del Fondo sanitario nazionale, per le esigenze di mantenimento del patrimonio sanitario.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge n. 33/80, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al primo e secondo comma dell'art. 6;

Visto l'art. 6 della legge finanziaria-*bis* n. 526/82;

Vista la legge di bilancio 29 dicembre 1983, n. 744, per il corrente esercizio finanziario 1984;

Vista la delibera CIPE del 29 novembre 1983, con la quale, fra l'altro, viene disposta una prima assegnazione, a valere sui fondi 1984 — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano — di complessive lire 200 miliardi, per le esigenze di mantenimento del patrimonio sanitario;

Considerato, inoltre, che l'assegnazione, di cui alla suindicata delibera CIPE 29 novembre 1983, è comprensiva anche delle somme da destinarsi alle spese di manutenzione degli istituti di ricovero e cura, a carattere scientifico;

Ritenuto di dover impegnare l'assegnazione complessiva di lire 200 miliardi a titolo di prima trimestralità 1984;

Atteso che le quote di devoluzione, di cui all'assegnazione complessiva di lire 200 miliardi, saranno erogate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in conformità del disposto, di cui all'art. 6 della sopracitata legge n. 526/82;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 200 miliardi viene impegnata — come prima trimestralità 1984 del Fondo sanitario nazionale (parte di conto capitale) — a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Piemonte	16.136
Valle d'Aosta	282
Lombardia	29.256
Bolzano	1.427
Trento	1.943
Veneto	21.273
Friuli-Venezia Giulia	6.127
Liguria	7.852
Emilia-Romagna	15.245
Toscana	14.543
Umbria	3.026
Marche	7.222
Lazio	15.448
Abruzzo	4.700
Molise	810
Campania	14.400
Puglia	13.576
Basilicata	1.601
Calabria	5.234
Sicilia	15.066
Sardegna	4.833
Totale	200.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 81

(3383)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 giugno 1984.

Proroga della gestione straordinaria della Unica assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 22 giugno 1983, con il quale è stata disposta, per la durata di un anno, la gestione straordinara della Unica assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed è stato nominato commissario il dott. Francesco Dosi;

Vista la lettera in data 30 maggio 1984, con la quale il commissario per la gestione straordinaria della Unica assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ha rappresentato all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, le prospettive di risanamento della società;

Vista la lettera in data 13 giugno 1984, con la quale l'ISVAP ha proposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di prorogare, per ulteriori quattro mesi, il termine della gestione straordinaria della Unica assicurazioni S.p.a. allo scopo di esperire ogni iniziativa utile a conseguire la ricapitalizzazione della stessa società;

Decreta:

Art. 1.

Il termine della gestione straordinaria della Unica assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, affidata al commissario dott. Francesco Dosi con decreto ministeriale in data 22 giugno 1983 è prorogato di quattro mesi.

Art. 2.

Rimane a carico della Unica assicurazioni S.p.a. il compenso a favore del commissario dott. Francesco Dosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(3524)

DECRETO 25 giugno 1984.

Nuovo schema di bilancio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 53 del regolamento generale per l'attuazione del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle camere di commercio e industria, approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 29, ed i moduli di bilancio preventivo e del rendiconto generale consuntivo allegati al regolamento stesso;

Visto l'art. 58, ultimo comma, del testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato, da ultimo, con legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1967, con il quale i predetti moduli sono stati aggiornati e modificati secondo le norme di cui alla legge 1° marzo 1964, n. 62, concernente i bilanci dello Stato ed i bilanci degli enti pubblici;

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, modificato dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638, ulteriormente modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1983 concernente l'individuazione degli enti ed organismi anche di natura economica tenuti alla applicazione del predetto art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Considerata l'opportunità di aggiornare i predetti moduli per adeguarli alle mutate caratteristiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche in relazione ai nuovi compiti loro affidati;

Tenuta presente la necessità di uniformare i bilanci delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle norme contenute nella citata legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, il bilancio preventivo ed il rendiconto generale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura saranno compilati secondo i moduli allegati al presente decreto e contraddistinti, rispettivamente, dalle lettere *A* e *B*.

Art. 2.

Ai capitoli indicati nei moduli predetti potranno aggiungersene altri, a seconda delle speciali e straordinarie esigenze delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Roma, addì 25 giugno 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO *A*

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI . . . .

Bilancio preventivo per l'esercizio 19......

CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa	Note
				Variazioni		Somme risultanti		
Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
	ENTRATA							
0001	Avanzo di amministrazione							
0002	Fondo iniziale di cassa							
	Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE							
	Categoria 1ª - *Imposte*							
	Totale della categoria 1ª . . .							
	Categoria 2ª - *Diritti*							
2001	Diritto annuale							
2002	Diritti di segreteria							
2003	Diritti fissi per la pubblicazione degli atti nel Busarl							
2004	Diritti delle borse valori							
2005	Diritti delle borse merci							
2006	Oblazioni extragiudiziali							
	Totale della categoria 2ª . . .							
	Totale titolo I - Entrate tributarie . . .							
	Titolo II ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Categoria 3ª - *Contributi e trasferimenti*							
3001	Trasferimento dallo Stato in sostituzione dei tributi soppressi							
3002	Altri eventuali trasferimenti dallo Stato							
3003	Trasferimenti dalle regioni ed altri enti							
3004	Contributi obbligatori							
3005	Contributi volontari							
	Totale della categoria 3ª . . .							
	Categoria 4ª - *Redditi patrimoniali e proventi diversi*							
4001	Pigioni, fitti ed altri proventi immobiliari							
4002	Interessi attivi							
4003	Altri proventi mobiliari							
4004	Proventi da pubblicazioni							

CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa	Note
				Variazioni		Somme risultanti		
Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
4005	Ricavo dalla vendita del materiale fuori uso	....	....	....	....	....	....	....
4006	Altri proventi diversi	....	....	....	....	....	....	....
4007	Proventi del servizio .... gestito in economia	....	....	....	....	....	....	....
	Totale della categoria 4ª . . .	....	....	....	....	....	....	....
	Categoria 5ª - *Concorsi, rimborsi e recuperi*							
5001	Rimborso dall'erario per credito IVA .	....	....	....	....	....	....	....
5002	Rifusione delle spese per liti e risarcimenti vari	....	....	....	....	....	....	....
5003	Rimborso delle spese per il personale camerale comandato presso altri enti	....	....	....	....	....	....	....
5004	Concorso di terzi nelle spese per l'organizzazione diretta di concorsi, esposizioni, congressi e manifestazioni varie	....	....	....	....	....	....	....
5005	Concorso di terzi nelle spese per l'organizzazione di fiere e mercati	....	....	....	....	....	....	....
5006	Concorso nelle spese per i corsi, i seminari e le conferenze	....	....	....	....	....	....	....
5007	Concorsi, rimborsi e recuperi diversi .	....	....	....	....	....	....	....
	Totale della categoria 5ª . . .	....	....	....	....	....	....	....
	Totale titolo II - Entrate extratributarie	....	....	....	....	....	....	....
	Titolo III							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
	Categoria 6ª - *Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e trasferimento di capitali*							
6001	Alienazione di beni immobili	....	....	....	....	....	....	....
6002	Alienazione di automezzi	....	....	....	....	....	....	....
6003	Alienazione di beni mobili e macchine per gli uffici	....	....	....	....	....	....	....
6004	Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche	....	....	....	....	....	....	....
6005	Alienazione o incasso di titoli dello Stato	....	....	....	....	....	....	....
6006	Alienazione o incasso di altri valori mobiliari	....	....	....	....	....	....	....
6007	Ammortamento di beni patrimoniali .	....	....	....	....	....	....	....
6008	Trasferimenti dello Stato in conto capitale	....	....	....	....	....	....	....
6009	Trasferimenti della regione e/o altri enti in conto capitale	....	....	....	....	....	....	....
	Totale della categoria 6ª . . .	....	....	....	....	....	....	....

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza - Variazioni in aumento	Previsioni di competenza - Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa	Note
	Categoria 7ª - *Riscossione di crediti*							
7001	Riscossione di quote capitali dei mutui attivi	....	....	....	....	....	....	....
7002	Riscossione dei prestiti e delle anticipazioni a breve termine	....	....	....	....	....	....	....
7003	Riscossione dei prestiti al personale . .	....	....	....	....	....	....	....
7004	Riscossione di crediti in esecuzione di fidejussioni	....	....	....	....	....	....	....
7005	Rientro dei depositi cauzionali	....	....	....	....	....	....	....
7006	Prelevamento di somme dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato	....	....	....	....	....	....	....
	Totale della categoria 7ª . . .	....	....	....	....	....	....	....
	Totale titolo III - Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e riscossione di crediti	....	....	....	....	....	....	....
	Titolo IV							
	ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI E DEPOSITI							
	Categoria 8ª - *Assunzione di mutui*							
8801	Mutui passivi	....	....	....	....	....	....	....
	Totale della categoria 8ª . . .	....	....	....	....	....	....	....
	Categoria 9ª - *Assunzione di anticipazioni*							
8901	Anticipazioni di cassa	....	....	....	....	....	....	....
8902	Depositi cauzionali	....	....	....	....	....	....	....
	Totale della categoria 9ª . . .	....	....	....	....	....	....	....
	Categoria 10ª - *Assunzione di altri debiti finanziari*							
8001	Altri prestiti diversi	....	....	....	....	....	....	....
	Totale della categoria 10ª . . .	....	....	....	....	....	....	....
	Totale titolo IV - Entrate per accensione di prestiti e depositi	....	....	....	....	....	....	....

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza - Variazioni in aumento	Previsioni di competenza - Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa	Note
	Titolo V							
	CONTABILITÀ SPECIALI							
	Categoria 11ª - *Partite di giro*							
9101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
9102	Ritenute erariali							
9103	Altre ritenute al personale per conto terzi							
9104	Entrate per servizi per conto terzi . .							
9105	Anticipazioni per il servizio di economato							
9106	Depositi contrattuali e d'asta							
	Totale della categoria 11ª . . .							
	Categoria 12ª - *Gestione speciale*							
9201	Trattamento di quiescenza e capitalizzazione del personale							
	Totale della categoria 12ª . . .							
	Totale titolo V - Contabilità speciali							
	ENTRATA							
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo I - Entrate tributarie							
	Titolo II - Entrate extratributarie . .							
	Titolo III - Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali per trasferimento di capitali e riscossione di crediti							
	Titolo IV - Entrate per accensione di prestiti e depositi							
	Titolo V - Contabilità speciali . . .							
	Totale . . .							
	Avanzo di amministrazione							
	Fondo iniziale di cassa							
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA . . .							

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza - Variazioni in aumento	Previsioni di competenza - Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa	Codice economico
	SPESA							
0001	Disavanzo di amministrazione							
	Titolo I							
	SPESE CORRENTI							
	Sezione 1ª - *Organi istituzionali*							
1001	Compensi, indennità e rimborsi al presidente							2
1002	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti la giunta camerale e i consigli di amministrazione del personale							2
1003	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti							2
1004	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti le commissioni istituzionali							2
1005	Spese di rappresentanza							
	Totale della sezione 1ª							
	Sezione 2ª - *Servizi generali*							
2001	Stipendi, gratificazione annuale ed altri assegni fissi al personale							1
2002	Oneri previdenziali, assistenziali e altri oneri sociali a carico dell'ente							1
2003	Compensi al personale per prestazioni straordinarie							1
2004	Indennità e rimborso spese per missioni al personale							1
2005	Indennità varie al personale							1
2006	Interventi assistenziali a favore del personale							1
2007	Concorso spese per il personale distaccato al Ministero							1
2008	Concorso spese per il personale UPICA addetto al servizio centrale delle camere di commercio							2
2009	Rimborso spese per il personale comandato da altri enti							1
2010	Assegni pensionistici - Equo indennizzo - Oneri legge 24 maggio 1970, n. 336							1
2011	Quota accantonamento annuale fondo indennità anzianità							1
2012	Spese per il vestiario di servizio							2
2013	Spese per concorsi							2
2014	Spese per accertamenti sanitari							2

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza - Variazioni in aumento	Previsioni di competenza - Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa	Codice economico
2015	Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale							2
2016	Fitti passivi							2
2017	Spese di manutenzione degli immobili, degli impianti e dei mobili							2
2018	Spese varie di funzionamento							2
2019	Spese per l'automazione dei servizi							2
2020	Acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici							2
2021	Spese per la redazione e stampa di pubblicazioni camerali							2
2022	Oneri per le assicurazioni							2
2023	Spese per il servizio di cassa							2
2024	Spese ed aggi per la riscossione delle entrate							2
2025	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti							2
2026	Spese per consulenti ed esperti							2
2027	Spese per esercizio, manutenzione, assicurazione e noleggio dei mezzi di trasporto							2
2028	Spese di pubblicità ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416							2
	Totale della sezione 2ª							
	Sezione 3ª - *Azioni ed interventi a favore dell'economia*							
	Rubrica 1ª - Azioni ed interventi per la produttività							
3101	Contributi a terzi per l'organizzazione di concorsi							3
3102	Contributi ad aziende produttive di beni e/o di servizi							3
3103	Contributi in annualità ad aziende produttive di beni e/o di servizi							3
3104	Contributo all'ente provinciale del turismo							3
3105	Contributi alle aziende speciali camerali							3
3106	Interventi a favore della viabilità, dei trasporti e delle comunicazioni							3
3107	Contributi associativi all'Unioncamere, alle Unioni regionali e interregionali							2
3108	Altri contributi per gli scopi della rubrica							2
3109	Acquisti di beni e servizi per interventi diretti anche per la promozione del turismo all'estero							2
	Totale della rubrica 1ª							

CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza			Previsioni di cassa	Codice economico
				Variazioni		Somme risultanti		
Numero	Denominazione			in aumento	in diminuzione			
	Rubrica 2ª - Azione ed interventi per la commercializzazione all'interno e all'estero							
3201	Spese per l'organizzazione diretta di mostre, fiere, mercati e manifestazioni varie all'interno .							2
3202	Contributi a terzi per l'organizzazione e partecipazioni a esposizioni e manifestazioni varie all'interno							3
3203	Contributi alle aziende speciali camerali							3
3204	Contributi alle camere di commercio italiane all'estero, estere in Italia e miste in Italia . . .							
3205	Contributi a consorzi all'esportazione							3
3206	Contributi ai centri regionali per il commercio con l'estero							3
3207	Spese per iniziative all'interno e all'estero per la promozione dell'esportazione							2
3208	*Altri contributi per gli scopi della rubrica . . .*							2
3209	Acquisto di beni e servizi per interventi diretti .							2
	Totale della rubrica 2ª . . .							
	Rubrica 3ª - Azioni ed interventi per l'assistenza tecnica e la formazione							
3301	Compensi a docenti ed esperti							2
3302	Spese per acquisto o la stampa di testi e dispense							2
3303	Acquisto di altri beni e servizi per corsi, seminari e conferenze							2
3304	Contributi alle aziende speciali camerali							3
3305	Contributi a centri, enti ed istituti di formazione							3
3306	Altri contributi per gli scopi della rubrica . . .							2
	Totale della rubrica 3ª . . .							
	Rubrica 4ª - Studi, ricerche e documentazione							
3401	Spese per la rilevazione statistica dei prezzi . .							2
3402	Spese per le altre rilevazioni statistiche							2
3403	Compensi a docenti ed esperti							2
3404	Contributi ad istituti di ricerca ed altri							3
3405	Spese per acquisizioni ordinarie della biblioteca e dell'ufficio documentazione							2
3406	Spese per convegni e congressi							2
3407	Spese per pubblicazioni di studi e ricerche . . .							2
3408	Altri contributi per gli scopi della rubrica . . .							2
	Totale della rubrica 4ª . . .							

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza - Variazioni in aumento	Previsioni di competenza - Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa	Codice economico
	Rubrica 5ª - Borsa valori, borsa merci e laboratori chimico-merceologici e altri servizi gestiti in economia							
3501	Stipendi, gratificazione annuale ed altri assegni fissi al personale							1
3502	Oneri previdenziali, assistenziali e altri oneri sociali a carico dell'ente							1
3503	Compensi al personale per prestazioni straordinarie							1
3504	Indennità e rimborso spese di missione al personale							1
3505	Indennità varie al personale							1
3506	Interventi assistenziali a favore del personale							1
3507	Assegni pensionistici - Equo indennizzo - Oneri legge 24 maggio 1970, n. 336							1
3508	Quota accantonamento annuale fondo indennità anzianità							1
3509	Spese per il vestiario di servizio							2
3510	Spese per accertamenti sanitari							2
3511	Spese per la formazione, qualificazione e perfezionamento del personale							2
3512	Fitti passivi							2
3513	Spese di manutenzione degli immobili, degli impianti e dei mobili							2
3514	Spese varie di funzionamento							2
3515	Oneri per le assicurazioni							2
3516	Interessi passivi per investimenti destinati ai servizi della rubrica							4
3517	Contributi per gli scopi della rubrica							2
	Totale della rubrica 5ª							
	Sezione 4ª - *Oneri non ripartibili*							
4001	Fondi di riserva							7
4002	IVA da versare all'erario							7
4003	Imposte e tasse							7
4004	Ammortamento di beni patrimoniali							6
4005	Interessi passivi su anticipazioni di cassa							4
4006	Interessi passivi per mutui e indebitamenti patrimoniali non previsti in altre sezioni e rubriche							4
4007	Restituzione di tributi e diritti							5
4008	Restituzione di entrate e proventi diversi							5
	Totale della sezione 4ª							
	Totale titolo I - Spese correnti							

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza - Variazioni in aumento	Previsioni di competenza - Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa	Codice economico
	Titolo II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria 1ª - *Investimenti*							
7101	Acquisto di immobili							8
7102	Manutenzione straordinaria di immobili							8
7103	Acquisto di automezzi							9
7104	Acquisto di mobili e macchine per gli uffici							9
7105	Acquisto di altre immobilizzazioni tecniche							9
7106	Acquisti straordinari di libri e di altro materiale per la biblioteca e l'ufficio documentazione							9
7107	Acquisto di titoli di Stato o equiparati							9
	Totale della categoria 1ª							
	Categoria 2ª - *Partecipazioni azionarie, conferimenti e trasferimenti di capitale*							
7201	Conferimenti di capitale alle aziende speciali camerali							11
7202	Partecipazioni azionarie							11
7203	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio							10
7204	Conferimenti di capitali							11
	Totale della categoria 2ª							
	Categoria 3ª - *Concessioni di credito ed anticipazioni*							
7301	Concessione di mutui							12
7302	Concessione di prestiti o anticipazioni a breve termine							12
7303	Concessione di prestiti al personale							12
7304	Esecuzione di fidejussioni							12
7305	Depositi cauzionali							12
7306	Versamenti di somme alla tesoreria provinciale dello Stato							12
	Totale della categoria 3ª							
	Totale titolo II - Spese in conto capitale							

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza - Variazioni in aumento	Previsioni di competenza - Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza - Somme risultanti	Previsioni di cassa	Codice economico
	Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	Categoria 4ª - *Rimborsi di mutui*							
8401	Quote capitale per ammortamento mutui passivi							13
	Totale della categoria 4ª . . .							
	Categoria 5ª - *Rimborsi di anticipazioni passive*							
8501	Rimborso di anticipazioni di cassa							13
8502	Restituzione di depositi cauzionali							13
	Totale della categoria 5ª . . .							
	Categoria 6ª - *Estinzione debiti diversi*							
8601	Estinzione di altri prestiti diversi							13
	Totale della categoria 6ª . . .							
	Totale titolo III - Estinzione di mutui e anticipazioni							
	Titolo IV CONTABILITÀ SPECIALI							
	Categoria 7ª - *Partite di giro*							
9701	Versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali							14
9702	Versamento delle ritenute erariali							14
9703	Versamento di altre ritenute al personale per conto di terzi							14
9704	Uscite per servizi per conto di terzi							14
9705	Rimborso di anticipazioni per il servizio di economato							14
9706	Restituzioni di depositi contrattuali e d'asta . .							14
	Totale della categoria 7ª . . .							

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza: Variazioni in aumento	Previsioni di competenza: Variazioni in diminuzione	Previsioni di competenza: Somme risultanti	Previsioni di cassa	Codice economico
	Categoria 8ª - *Gestione speciale*							
9801	Trattamento di quiescenza a capitalizzazione del personale							15
	Totale della categoria 8ª . . .							
	Totale titolo IV - Contabilità speciali . . .							
	SPESA							
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo I - Spese correnti							
	Titolo II - Spese in conto capitale							
	Titolo III - Estinzioni di mutui e anticipazioni .							
	Titolo IV - Contabilità speciali							
	Totale . . .							
	Disavanzo di amministrazione							
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA . . .							

SITUAZIONE ECONOMICA		Stanziamenti di competenza
Titolo I - Entrate tributarie		
Titolo II - Entrate extratributarie		
Totale correnti .	(+)	
Titolo I - Spese correnti al netto degli ammortamenti (cap. 4004) . .	(—)	
Quote capitale delle rate per il rimborso dei mutui in estinzione	(—)	
Situazione economica in pareggio		
Situazione economica in avanzo	(+)	
Situazione economica in disavanzo	(—)	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
Titolo I - Entrate tributarie	....	....	*Titolo I* - Spese correnti . . .	....	....
Titolo II - Entrate extratributarie	....	....	*Titolo II* - Spese in conto capitale	....	....
Titolo III - Entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali, per trasferimento di capitali e riscossione di crediti	....	....			
Totale entrate finali . . .	....	....	Totale spese finali . . .	....	....
Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	....	....	*Titolo III* - Spese per rimborso di prestiti	....	....
Titolo V - Contabilità speciali	....	....	*Titolo IV* - Contabilità speciali	....	....
Totale . .	....	....	Totale . . .	....	....
Avanzo di amministrazione . .	....	....	*Disavanzo di amministrazione* .	....	....
Fondo iniziale di cassa . .	....	....			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . .	....	....	TOTALE COMPLESSIVO USCITE . . .	....	....

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO O DISAVANZO PRESUNTO ISCRITTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE

ATTIVITÀ		Importi	PASSIVITÀ		Importi
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO ED ISCRITTO IN BILANCIO		+			
Residui attivi:			*Residui passivi:*		
a) risultanti alla chiusura del penultimo esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce	+		*a*) risultanti alla chiusura del penultimo esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce	+	
b) maggiori accertamenti avvenuti o presunti dei residui di cui al punto *a*)	+				
Totale *a*) + *b*) . . .	+				
c) residui di cui al punto *a*) riconosciuti inesistenti, prescritti o inesigibili	−		*b*) residui di cui al punto *a*) riconosciuti inesistenti o prescritti	−	
d) residui di cui al punto *a*) riscossi o che si presume di riscuotere nel corso dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio	−		*c*) residui di cui al punto *a*) pagati o che si presume di pagare nel corso dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio	− . .	
Differenza . . .	+		Differenza .	+	
e) residui attivi presunti relativi alla gestione di competenza dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio . .	+		*d*) residui attivi presunti relativi alla gestione di competenza dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio . .	+ .	
Totale residui attivi iscritti in bilancio	+	+	*Totale residui passivi iscritti in bilancio*	+ . . .	+ . . . . .
Disavanzo di amministrazione presunto iscritto in bilancio	....	....	*Avanzo di amministrazione presunto iscritto in bilancio* . .	....	....
TOTALE A PAREGGIO .	....	....	TOTALE A PAREGGIO . .	....	....

ALLEGATO *B*

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI . . . .

Rendiconto generale per l'esercizio 19 .

Parte I - RENDICONTO FINANZIARIO

INTESTAZIONE DEI CAPITOLI				COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 19 ...				RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					COMPETENZA DELL'ESERCIZIO			*Note*
Codice economico	Numero	Denominazione	PREVISIONE ASSESTATA	Riscossioni e pagamenti dell'anno sugli stanziamenti della colonna precedente	Somme rimaste da riscuotere o da pagare alla chiusura dell'esercizio sugli stanziamenti di cui alla colonna 4	Accertamento dell'esercizio (col. 5 + col. 6)	Maggiori entrate e spese (+) e *minori entrate e spese* (—) (diff. tra col. 4 e col. 7)	Residui risultanti alla col. 13 del rendiconto dell'esercizio *precedente*	Riscossioni e pagamenti fatti nell'anno in conto residui precedenti	Variazioni avvenute nei residui (da giustificarsi con allegati)	Residui che rimangono vigenti alla chiusura dell'esercizio (col. 9 — 10 ± 11)	Totale dei residui vigenti alla chiusura dell'esercizio 19 . . . (col. 6 + col. 12)	Previsione assestata	Riscossioni o pagamenti (col. 5 + col. 10)	Differenze rispetto alle previsioni (+) o (—)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

CONTO DELLA COMPETENZA

Entrate tributarie ed extra tributarie accertate nell'esercizio (Titolo I e Titolo II) . L. .
Spese correnti accertate nell'esercizio (Titolo I) . . . . L. .

Avanzo / Disavanzo — L.

Entrate in conto capitale accertate nell'esercizio (Titolo III + Titolo IV) . . . . L. . . . . . .
Spese in conto capitale accertate nell'esercizio (Titolo II + Titolo III) . . . . L. . .

Avanzo / Disavanzo . — L. . . . . .

Entrate per contabilità speciali accertate nell'esercizio (Titolo V) . . . . . L. . . . . . .
Spese per contabilità speciali accertate nell'esercizio (Titolo IV) . . . . L. . . . . .

PAREGGIO

Avanzo / Disavanzo totale di competenza . . . L. . .

CONTO DI CASSA

Riscossioni per entrate tributarie (Titolo I) . . . . L. . . . . . .
Riscossioni per entrate extratributarie (Titolo II) . . . . L. . . . . . .
Riscossioni in conto capitale (Titolo III + Titolo IV) . . . . L. . . . . . .
Riscossioni per contabilità speciali (Titolo V) . . . . L. . . . . . .
Riscossioni in conto residui (Titoli I, II, III, IV e V) . . . . L. . . . . . .

TOTALE DELLE RISCOSSIONI . . . L. . .

Pagamenti per spese correnti (Titolo I) . . . . L. . . . . . .
Pagamenti in conto capitale (Titolo II + Titolo III) . . . . L. . . . . . .
Pagamenti per contabilità speciali (Titolo IV) . . . . L. . . . . . .
Pagamenti in conto residui (Titoli I, II, III e IV) . . . . L. . . . . . .

TOTALE DEI PAGAMENTI . . . L. . . . . .

Differenza tra riscossioni e pagamenti . . . . L. . . . . .
Fondo di cassa al principio dell'esercizio . . . . L. . . . . . .
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . L. . .

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 19....

Residui attivi dei titoli:

I - Entrate tributarie . . . . L. . . . . . .
II - Entrate extra tributarie . . . . L. . . . . . .
III e IV - Entrate in conto capitale . . . . L. . . . . . .
V - Entrate per contabilità speciali . . . . L. . . . . . .

TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI . . . + L. . .

Residui passivi dei titoli:

I - Spese correnti . . . . L. . . . . . .
II e III - Spese in conto capitale . . . . L. . . . . . .
IV - Spese per contabilità speciali . . . . L. . . . . . .

TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI . . . L. .

Differenza . . . L. . . . .

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . L.

Avanzo / Disavanzo di gestione . . . L.

Parte II - Rendiconto patrimoniale

Conto del patrimonio

Patrimonio netto al principio dell'esercizio	L. .....
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio	L. .....
Aumento / Diminuzione dell'esercizio	L. .....

Dimostrazione della variazione

			Aumenti	Diminuzioni
Entrate tributarie ed extratributarie accertate nell'esercizio		L.		
Spese correnti accertate nell'esercizio		L. ..	L	L. .....
Variazioni in aumento ai residui attivi		+ L.		
Variazioni in diminuzione ai residui passivi		+ L.		
		+ L.		
Variazioni in diminuzione ai residui attivi	— L.			
Variazioni in aumento ai residui passivi	— L.	— L.	L	L. .....
Variazioni iscritte in inventario che non hanno relazione con operazioni in conto capitale:				
Aumento di attivo	L.			
Diminuzione di passivo	L.	+ L.		
Diminuzione di attivo	L.			
Aumento di passivo	L.	— L.	L.	L. .....
Differenza tra le valutazioni d'inventario e le contabilizzazioni in conto capitale:				
Maggior prezzo d'inventario di beni acquistati		+ L.		
Minor prezzo d'inventario di beni venduti		+ L.		
		+ L.		
Minor prezzo d'inventario di beni acquistati	— L.			
Maggior prezzo d'inventario di beni venduti	— L. ...	— L .	L	L .....
			+ L.	— L. .....
Aumento / Diminuzione dell'esercizio				L. .....

Situazione patrimoniale al 31 dicembre 19

ATTIVO	Riferimento al consuntivo parte I	Somme
Beni immobili:		
Destinati ad uso d'ufficio . . . . . L.		
Non destinati ad uso d'ufficio . . . L.		
Beni mobili:		
Mobilio . . . . L.		
Biblioteca . . . . L.		
Attrezzature varie . . . . L.		
Autovetture . . . . L.		
Titoli obbligazioni, ecc. . . . . . . L.		
Fondo di cassa . . . . L.		
Crediti:		
Conferimenti di capitali . . . . . . L.		
Mutui attivi . . . . L.		
Depositi cauzionali . . . . L.		
Fidejussioni . . . . L.		
Altri prestiti diversi . . . . L.		
Residui attivi . . . . L.		
. . . . L.		
Totale dell'attivo . . .		
Contabilità speciali:		
Trattamento di quiescenza a capitalizzazione del personale . . . . . L.		
TOTALE . . .		

PASSIVO	Riferimento al consuntivo parte I	Somme
Poste rettificative dell'attivo:		
Ammortamento dei beni patrimoniali L.		
Debiti:		
Mutui passivi . . . . L.		
Debiti di c/c per anticipazioni di cassa . . . . L.		
Depositi cauzionali . . . . L.		
Altri prestiti diversi . . . . L.		
Conferimenti di capitale alle aziende speciali . . . . L.		
Conferimenti di capitale . . . . . . L.		
Residui passivi . . . . L.		
. . . . L.		
Fondo liquidazione indennità anzianità personale . . . . L.		
. . . . L.		
Totale del passivo . . .		
Patrimonio netto . . .		
Totale a pareggio . . .		
Contabilità speciali:		
Trattamento di quiescenza e capitalizzazione del personale . . . . . . L.		
TOTALE . . .		

Variazioni iscritte nell'inventario

N. della partita nello inventario	Causale della variazione fatta nell'inventario	Riferimento al rendiconto parte I (1)	Somma delle variazioni		N. della partita nello inventario	Causale della variazione fatta nell'inventario	Riferimento al rendiconto parte I (1)	Somma delle variazioni	
			Dipendenti dai titoli II e III	Non dipendenti dai titoli II e III				Dipendenti dai titoli III e IV	Non dipendenti dai titoli III e IV
VARIAZIONI NELL'ATTIVO					VARIAZIONI DEL PASSIVO				
	Aumenti:					*Aumenti:*			
	Diminuzioni:					*Diminuzioni:*			

(1) Indicare il numero del capitolo di bilancio in cui figura l'entrata o la spesa riferibile a ciascuna variazione.

Deliberato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella sua adunanza del . . . . con deliberazione n. . . . . .

Il presidente

. . . .

Il capo ragioniere . . . .

Il segretario generale . . . .

(3411)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 gennaio 1984.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli ordinari aventi come tematica « I problemi del nostro Paese e del nostro tempo: la prevenzione degli infortuni stradali ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei Libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1984, fra l'altro, di francobolli ordinari aventi come tematica « I problemi del nostro Paese e del nostro tempo: la prevenzione degli infortuni stradali »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1615 del 10 gennaio 1984;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli ordinari da L. 300 e L. 400, aventi come tematica « I problemi del nostro Paese e del nostro tempo: la prevenzione degli infortuni stradali ».

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: per il valore da L. 300: mm 30 × 40; per il valore da L. 400: mm 40 × 30; formato stampa: per il valore da L. 300: mm 26 × 36; per il valore da L. 400: mm 36 × 26; dentellatura: per il valore da L. 300: 13 1/4 × 14; per il valore da L. 400: 14 × 13 1/4, foglio: cinquanta esemplari; policromia (quattro colori).

La vignetta del valore da L. 300 raffigura un segnale stradale contorto in seguito ad un incidente stradale. La vignetta del valore da L. 400 raffigura, realisticamente, una immagine tipica di un incidente stradale. Sui due francobolli sono riportate le leggende « INFORTUNISTICA STRADALE », la scritta « ITALIA » ed i rispettivi valori « 300 » e « 400 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

(3425)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1618/84 della commissione, del 5 giugno 1984, relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1619/84 della commissione, del 5 giugno 1984, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1620/84 della commissione, del 5 giugno 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 157 *del* 13 *giugno* 1984.

(147/C)

Regolamento (CEE) n. 1621/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1622/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1623/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1624/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1625/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento delle pesche, comprese le pesche noci.

Regolamento (CEE) n. 1626/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che fissa, per la campagna 1984, il prezzo d'offerta comunitario delle pesche, comprese le pesche noci, applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1627/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento delle prugne.

Regolamento (CEE) n. 1628/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che fissa, per la campagna 1984, il prezzo d'offerta comunitario delle prugne applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1629/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 913/84 che applica le categorie di qualità III e taluni prodotti frutticoli della campagna 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 1630/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che fissa, per la campagna 1984, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra.

Regolamento (CEE) n. 1631/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che fissa la campagna di commercializzazione di taluni ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1632/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che modifica l'allegato dei regolamenti (CEE) n. 1559/70, (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70 e (CEE) n. 55/72.

Regolamento (CEE) n. 1633/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80.

Regolamento (CEE) n. 1634/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che determina, per gli Stati membri, le perdite di reddito stimate, nonché l'importo del premio pagabile per pecora per la campagna 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1635/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1636/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 154 *del* 9 *giugno* 1984.

(148/C)

Regolamento (CEE) n. 1637/84 del Consiglio, del 7 giugno 1984, che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 171/83 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Regolamento (CEE) n. 1638/84 del Consiglio, del 7 giugno 1984, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse.

Regolamento (CEE) n. 1639/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1640/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1641/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti di protezione per qualunque mestiere della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1642/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti di protezione per qualunque mestiere della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1643/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti di protezione per qualunque mestiere della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1644/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a certi oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti delle sottovoci 42.03 A, B II e III e C della tariffa doganale comune, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1645/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a certi oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti delle sottovoci 42.03 A, B II e III e C della tariffa doganale comune, originari dell'Uruguay, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1646/84 della commissione, dell'8 giugno 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1647/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2956/83, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 1.150.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 1648/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1521/83 che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo.

Regolamento (CEE) n. 1649/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1650/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1651/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1652/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che abroga il regolamento (CEE) n. 1611/84 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1653/84 della commissione, del 12 giugno 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 156 *del* 13 *giugno* 1984.

(149/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1984-85:

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA

Facoltà di lettere e filosofia (corso di laurea in lingue e letterature straniere):

filologia germanica;
filologia romanza;
glottologia;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura francese;
storia delle tradizioni popolari.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in economia e commercio):

economia politica - fondamentale;
diritto commerciale - fondamentale;
diritto del lavoro - fondamentale;
ragioneria generale ed applicata - fondamentale;
Istituzioni di diritto privato - fondamentale;
economia e politica del lavoro - complementare;
tecnica del commercio internazionale - complementare.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia (corso di laurea in storia - indirizzo antico):

archeologia orientale.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1984 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(3506)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 27 giugno 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1714 —	1714 —	1713,95	1714 —	1714 —	1714 —	1714 —	1714 —	1714 —	1714 —
Marco germanico	616,420	616,420	616,90	616,420	615,25	616,48	616,550	616,420	616,420	616,42
Franco francese	200,940	200,940	201,30	200,940	200,50	200,94	200,950	200,940	200,940	200,94
Fiorino olandese	547 —	547 —	547,40	547 —	546,20	547,15	547,300	547 —	547 —	547 —
Franco belga	30,301	30,301	30,31	30,301	30,23	30,30	30,299	30,301	30,301	30,30
Lira sterlina	2326,800	2326,800	2324 —	2326,800	2315,75	2326,55	2326,300	2326,800	2326,800	2326,80
Lira irlandese	1888,700	1888,700	1887 —	1888,700	1884 —	1887,85	1887 —	1888,700	1888,700	—
Corona danese	167,940	167,940	168,10	167,940	167,75	168,07	168,200	167,940	167,940	167,94
E.C.U.	1378,200	1378,200	1379,75	1378,200	1376,35	1378,50	1378,800	1378,200	1378,200	1378,20
Dollaro canadese	1307,100	1307,100	1306 —	1307,100	1301,50	1307,10	1307,100	1307,100	1307,100	1307,10
Yen giapponese	7,237	7,237	7,2350	7,237	7,215	7,23	7,239	7,237	7,237	7,23
Franco svizzero	738,710	738,710	737,50	738,710	736,10	738,75	738,800	738,710	738,710	738,71
Scellino austriaco	87,842	87,842	87,85	87,842	87,66	87,85	87,870	87,842	87,842	87,84
Corona norvegese	215,220	215,220	215,50	215,220	214,18	215,41	215,600	215,220	215,220	215,22
Corona svedese	209,640	209,640	209,85	209,640	208,95	209,72	209,800	209,640	209,640	209,64
FIM	291,400	291,400	291 —	291,400	290,15	291,50	291,600	291,400	291,400	—
Escudo portoghese	11,840	11,840	11,90	11,840	11,85	11,92	12 —	11,840	11,840	11,84
Peseta spagnola	10,917	10,917	10,93	10,917	10,87	10,91	10,906	10,917	10,917	10,91

Media dei titoli del 27 giugno 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	98 —
» 6% » » 1970-85	95,800
» 6% » » 1971-86	91,550
» 6% » » 1972-87	86,800
» 9% » » 1975-90	89,250
» 9% » » 1976-91	87,350
» 10% » » 1977-92	91,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,500
» » » 1-6-1981/86 16%	102,500
» » » 1-8-1982/84 19%	99,900
» » » TR 2,5% 1983/93	105,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,350
» » » » EFIM 1-8-1988	100,550
» » » » 1-7-1982/84	99,975
» » » » 1-8-1982/84	100 —
» » » » 1-9-1982/84	100,050
» » » » 1-10-1982/84	100,250
» » » » 1-11-1982/84	100,350
» » » » 1-12-1982/84	100,550
» » » » 1-1-1983/85	100,575
» » » » 1-2-1983/85	100,150
» » » » 1-3-1983/85	100,175
» » » » 1-4-1983/85	100,125
» » » » 1-5-1983/85	100,400
» » » » 1-6-1983/85	100,950
» » » » 1-1-1982/86	101,525
» » » » 1-3-1982/86	101,700
» » » » 1-5-1982/86	101,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-6-1982/86	101,850
» » » » 1-7-1982/86	102,100
» » » » 1-8-1982/86	101,250
» » » » 1-9-1982/86	100,775
» » » » 1-10-1982/86	100,900
» » » » 1-11-1982/86	101 —
» » » » 1-12-1982/86	101,150
» » » » 1-7-1983/86	100 —
» » » » 1-8-1983/86	99,850
» » » » 1-9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1983/86	99,850
» » » » 1-1-1983/87	101,475
» » » » 1-2-1983/87	100,750
» » » » 1-3-1983/87	100,700
» » » » 1-4-1983/87	100,750
» » » » 1-5-1983/87	100,850
» » » » 1-6-1983/87	100,900
» » » » 1-11-1983/87	99,925
» » » » 1-7-1983/88	100,175
» » » » 1-8-1983/88	100,675
» » » » 1-9-1983/88	100,700
» » » » 1-10-1983/88	100,675
» » » » 1-11-1983/88	100,600
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,100
» » » 18% 1-1-1985	101,400
» » » 17% 1-5-1985	101,450
» » » 17% 1-7-1985	102,150
» » » 17% 1-10-1985	102,075
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,10
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	108,275
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,700
» » » » 1983/90 11,50%	100,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1714 —
Marco germanico	616,485
Franco francese	200,945
Fiorino olandese	547,150
Franco belga	30,300
Lira sterlina	2326,550
Lira irlandese	1887,850
Corona danese	168,070
E.C.U.	1378,500
Dollaro canadese	1307,100
Yen giapponese	7,238
Franco svizzero	738,755
Scellino austriaco	87,856
Corona norvegese	215,410
Corona svedese	209,720
FIM	291,500
Escudo portoghese	11,920
Peseta spagnola	10,911

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 marzo 1984, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il CIPI ha ammesso alle agevolazioni del fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate e secondo le modalità indicate:

1) Ansaldo S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuove tecnologie automatiche di produzione componenti saldati.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.754.900.000 (duemiliardisettecentocinquantaquattromilioninovecentomila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

2) API - Applicazione plastiche industriali S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo ricerche di leghe tecnopolimeriche per applicazioni avanzate nel settore automobilistico e calzaturiero e loro metodi di produzione.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 gennaio 1984.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: *a*) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 283.034.000 (duecentottantatremilionitrentaquattromila); *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° marzo 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1983.

3) Carello industriale S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio e realizzazione di un proiettore multifunzionale per autoveicoli, interamente in materiale plastico.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi pari a L. 750.915.000 (settecentocinquantamilioninovecentoquindicimila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° dicembre 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1986.

4) Carrozzeria Bertone S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni tecnologiche sulle carrozzerie portanti di tre nuovi modelli di autovetture.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 6.152.440.000 (seimiliardicentocinquantaduemilioniquattrocentoquarantamila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1985.

5) Casoni fabbricazione liquori S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi per l'ottenimento di zuccheri da mosto.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 gennaio 1984.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 373.747.000 (trecentosettantatremilionisettecentoquarantasettemila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1982.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1984.

6) Fiat trattori S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio progettazione e preindustrializzazione di sistemi innovativi a processo e prodotto nelle macro componenti per industrie del settore macchine trattrici.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.117.870.000 (tremiliardicentodiciassettemilioniottocentosettantamila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° ottobre 1980.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

7) Filati Lastex elastofibre S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un nuovo processo chimico per la produzione di un tecnopolimero poliuretanico di sintesi e della relativa fibra elastomerica a base polietere.
Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 gennaio 1984.
Luogo di esecuzione: nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.299.150.000 (unmiliardoduecentonovantanovemilionicentocinquantamila).
Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

8) Montefluos S.p.a., Ausimont S.p.a., classificate grandi imprese.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica nel settore dei perfluoropolieteri.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 38,5% dei costi ammessi pari a L. 2.785.474.000 (duemiliardisettecentottantacinquemilioniquattrocentosettantaquattromila) da ripartirsi nel modo seguente:

Montefluos S.p.a.: L. 996.572.000 (novecentonovantaseimilionicinquecentosettantaduemila) pari al 38,5% dei relativi costi ammessi, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado elevato di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983;

Ausimont S.p.a.: L. 1.788.902.000 (unmiliardosettecentottantottomilioninovecentoduemila) pari al 38,5% dei relativi costi ammessi, risultante dal livello di intervento corrispondente al grado elevato di innovazione tecnologica e dall'applicazione della propria delibera del 5 maggio 1983.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

9) Officine meccaniche Rino Berardi S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio e sviluppo di un impianto produttivo a trasferta flessibile gestito da un calcolatore centrale mirante ad ottenere un aumento della produttivià nel campo della lavorazione completa di gruppi motore di trazione.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.802.700.000 (tremiliardiottocentoduemilionisettecentomila).

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1981.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1983.

10) Valeo S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: 1) freno bidisco Valeo per veicoli industriali; 2) refrigeratori d'aria ad assemblaggio meccanico per motori sovralimentati di veicoli industriali; 3) proiettori con riflettore multifocale in resina per autoveicoli.

Ammissibilità: (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 giugno 1983.

Luogo di esecuzione: nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; contributo di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 836.674.000 (ottocentotrentaseimilioniseicentosettantaquattromila); *b*) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: 10 (dieci) anni, oltre il periodo di 5 (cinque) anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1980.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1985.

(3130)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a quarantaquattro posti di contabile nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina a contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982 e 12 novembre 1983, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previsti dalle vigenti disposizioni e dal presente bando;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantaquattro posti di contabile in prova nel ruolo della carriera di concetto della amministrazione periferica delle imposte dirette, da ripartire fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	posti	5
Lombardia	»	17
Provincia autonoma di Trento .	»	2
Liguria .	»	2
Veneto .	»	4
Emilia-Romagna .	»	4
Toscana	»	4
Marche	»	3
Umbria .	»	3

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal citato art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale, o diploma di analista contabile o diploma di operatore commerciale, con esclusione di altri titoli di studio.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

C) Cittadinanza italiana.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato debbono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quelli di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubbblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano conseguito la idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Non saranno accettati *documenti prodotti prima* dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto *dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 mar*zo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri e ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione *esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 11* del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di contabilità di Stato.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di ragioneria generale;
nozioni di statistica.

Art. 11.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del* 29 *novembre* 1984.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686; 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati contabili in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella VI qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1984
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 365

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di (1)
. . . .

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantaquattro posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . di non aver riportato condanne penali, di non assere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .
conseguito presso . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .
. . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate nell'articolo 1 del presente bando.

Dichiara, altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza: . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza di residenza del candidato.

(3396)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 «Ordinamento della Marina militare» e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895 «Approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e maggiore nel Corpo stesso»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 «Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210, concernente modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1983, registro 28 Difesa, foglio 48, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno il 20 e 21 settembre 1984.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: economia aziendale, economia e commercio, economia politica, giurisprudenza, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche e sociali (indirizzo economico), scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze dell'informazione, scienze statistiche e demografiche.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il ventesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilita al successivo art. 6;

b) risultare di buona condotta;

c) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo di cui al successivo articolo;

d) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari, nè essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) dati somatici: la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purchè siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudo-isocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) esame otorinolaringoiatrico: è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità, o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali per l'impiego in qualità di ufficiali della Marina militare.

Gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui sopra saranno effettuati da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, nè per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del titolare o dell'ufficiale alla certificazione dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissario militare marittimo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio (CM).

Membri:

un capitano di vascello o di fregata; due ufficiali superiori (CM).

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche, economiche e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati ultilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificati di carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

h) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo entro il mese di novembre e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico a bordo di un'unità navale, per la durata complessiva di dieci mesi.

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1984
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 315

ALLEGATO A

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - I Divisione - I Sezione - 00196 Roma

Io sottoscritto . . nato a . (provincia di .) il appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . residente a . . (1) c.a.p. (provincia di .) via . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

di non aver riportato condanne penali, e di non aver provedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università degli studi di . . nell'anno accademico . con la votazione di . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . (5);

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere . . (7).

Allego fotografia su carta legale, con firma autenticata.

Il mio recapito ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . (8).

Data, .

Firma
(per esteso nome e cognome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (9) .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando, l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare uno o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. I candidati che dichiarano di voler sostenere il colloquio non possono successivamente rinunciare alla prova.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali e sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (CM) IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO.

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata massima dell'esame per ogni materia	Coefficiente
	Prove scritte (1):		
1	Diritto amministrativo	8 ore	3
2	Economia politica	8 ore	3
	Colloquio (2):		
1	Istituzioni di diritto privato . .	15 min.	3
2	Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato	20 min.	3
3	Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo	10 min.	1
4	Economia politica	15 min.	3
5	Nozioni di diritto e procedura penale	10 min.	1
6	Lingua estera facoltativa (3) . .	15 min.	—

---

(1) Le prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1: L'ordinamento giuridico. Stato e società. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato.

Tesi 2: Fonti del diritto: la Costituzione, le leggi, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme collettive e gli usi.

Tesi 3: Gli organi dello Stato e divisione dei poteri. Il Parlamento, il Governo, il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Organi ausiliari. Il Capo dello Stato.

Tesi 4: La Corte Costituzionale.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1: La pubblica amministrazione: concetti organizzativi generali, l'amministrazione centrale e periferica con particolare riferimento all'amministrazione regionale.

Tesi 2: Soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici.

Tesi 3: Il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di pubblico impiego.

Tesi 4: Gli interventi pubblici sulla proprietà **privata**.

Tesi 5: La responsabilità della pubblica amministrazione.

Tesi 6: Gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela amministrativa. I provvedimenti amministrativi: le autorizzazioni, le concessioni, le espropriazioni.

Tesi 7: I ricorsi amministrativi. I ricorsi al giudice amministrativo.

Tesi 8: La competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione.

Tesi 9: La Corte dei conti. Funzione di controllo e funzione giurisdizionale.

CONTABILITÀ DI STATO

Tesi 1: I mezzi della pubblica amministrazione. Il bilancio dello Stato. I beni demaniali, i beni patrimoniali.

Tesi 2: I contratti della pubblica amministrazione.

ECONOMIA POLITICA

Tesi 1: La teoria del consumo: la teoria della domanda, la teoria dell'offerta, la determinazione del prezzo di equilibrio nella concorrenza perfetta e sua stabilità.

Tesi 2: La teoria della produzione: i fattori della produzione, le leggi della produttività, la combinazione ottima dei fattori. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne.

Tesi 3: L'imprenditore, su comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali e monopolistiche.

Tesi 4: La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

Tesi 5: Modalità dei fattori, il fenomeno migratorio. Formazione ed accumulazione del capitale. Conversioni e riconversioni industriali.

Tesi 6: Moneta: funzioni e determinazione del suo valore. Processo di creazione del credito. Sistema monetario e creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

Tesi 7: La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale.

Tesi 8: I determinanti del reddito e della occupazione: la domanda globale, l'offerta globale, la domanda effettiva. Il problema della piena occupazione.

Tesi 9: La propensione al consumo, l'efficienza marginale del capitale, il tasso d'interesse.

Tesi 10: L'equilibrio risparmio-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore. La componente pubblica, la componente estera, l'equilibrio del sistema.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Tesi 1: Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico ed i suoi elementi, soggetti, persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica e capacità di agire della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta. Persona giuridica: associazione e fondazione.

Tesi 2: Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico, concetto, classificazione, elementi: essenziali, naturali, accidentali del negozio. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 3: La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 4: L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 5: Le obbligazioni. Effetti, trasmissione, estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 6: Il contratto: nozioni e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione del contratto.

DIRITTO INTERNAZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1: Concetto di diritto internazionale: diritto internazionale e interno. Relazione fra essi. Fonti e storia del diritto internazionale.

Tesi 2: Soggetti di diritto internazionale. Comunità internazionale. Unione di Stati. Il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 3: L'alto mare e gli spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 4: Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace. Diritto di inseguimento.

Tesi 5: Movimento di unificazione del diritto marittimo, vari metodi di unificazione, moderna evoluzione del diritto del mare. Zona di sfruttamento economico esclusivo. Piattaforma continentale.

Tesi 6: Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni. I belligeranti. La corsa, le mine, i sommergibili. Blocco. Embargo, angaria e rappresaglia.

Tesi 7: Diritto di preda e le sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile. Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti. Internamento delle navi e dei belligeranti.

NOZIONI DI DIRITTO DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1: La legge penale. Efficacia nel tempo e nello spazio. Concetto di diritto processuale penale. L'azione penale e relativo esercizio.

Tesi 2: Il reato: suoi elementi, circostanze. Reato consumato e tentato, concorso di reato, reato continuato, reato complesso. La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale.

Tesi 3: Il reo; imputabilità e responsabilità penale. Recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato. L'istruzione formale; l'istruzione sommaria; l'imputato e la sua libertà personale; l'arresto; la libertà provvisoria.

Tesi 4: La pena, pene principali ed accessorie. Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Il giudizio penale; atti preliminari; il dibattimento; la sentenza.

Tesi 5: Estinzione del reato e della pena e relative cause. Le misure di sicurezza personali e patrimoniali. Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

(3286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi della Basilicata (Potenza)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale *tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione* universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di agronomia . . . . **posti 1**

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università della Basilicata - Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata (Potenza).

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria meccanica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università della Basilicata - Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata (Potenza).

(3439)

Avviso di rettifica al comunicato concernente le « Commissioni giudicatrici della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati ». (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 156 del 7 giugno 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, la ripartizione dei candidati assegnati alla 2ª commissione del raggruppamento n. 1 (pag. 4774), dove è scritto: « 2ª commissione: da *De Marco Federico* a Russo Luigi », deve leggersi: « 2ª commissione: da *Dell'Aquila Enrico* a Russo Luigi ».

(3539)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di assistente anestesista e ispettore sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente anestesista;

un posto di ispettore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, divisione I, dell'ente in Milano.

(3445)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 179 del 30 giugno 1984 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ordine dei medici della provincia di Como: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di impiegato con qualifica di assistente.

Consorzio Apuano trasporti - Avenza: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di dirigente tecnico del consorzio.

Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo: Revoca concorso, ad un posto di agente-commesso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 26 marzo 1984.

Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente-commesso.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227